INTESA

PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DUALE E DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE E DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

TRA

REGIONE TOSCANA

е

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche

Visto l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che include l'istruzione fra le materie a legislazione concorrente, facendo salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.lgs. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" ed in particolare:

- L'art. 76 che disciplina gli Organi di certificazione;
- L'art. 77 che definisce la competenza degli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro.

Vista la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il D.L.gs. 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che realizzano il sistema duale, caratterizzato per un'alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l'istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (La Buona Scuola) "Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione" e in particolare l'art. 1 comma 7, lettera "o" che dispone l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", che ha definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 30 Maggio 2016 "Approvazione schema di protocollo d'Intesa fra Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 2016-2020" che ha definito le linee guida per la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 Dicembre 2016 con la quale sono state approvate le "Modalità Operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al D.lgs. 15 Giugno 2015, N. 81";

Vista la Decisione n. 9 del 31/1/2017 avente ad oggetto "Strategia Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0";

Vista l'Intesa del 28 Febbraio 2017 sottoscritta tra la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei toscani e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il "Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali/OOSS per il rafforzamento del raccordo della transizione dalla scuola al mondo del lavoro" sottoscritto il 28 febbraio 2017;

PREMESSO CHE

- Il quadro normativo del Sistema Duale, l'apprendimento basato sul lavoro, è stato oggetto di importanti innovazioni secondo due linee di intervento che hanno notevolmente ampliato le opportunità per i giovani di sviluppare, all'interno dei percorsi formativi, competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro:
 - l'estensione e il consolidamento, previsti dalla legge 107/2015, dell'alternanza scuola lavoro negli ultimi tre anni di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con un monte ore obbligatorio per tutti gli studenti;
 - la riforma dell'apprendistato finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio, avviata dal d.lgs. 81/2015, attuativo della legge 183/2014, nota come "Jobs Act";
- Il Sistema Duale integra gli strumenti dell'alternanza scuola-lavoro, dell'impresa formativa simulata e dell'apprendistato e mira a favorire l'occupabilità dei giovani, contrastando la dispersione scolastica e promuovendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- L'alternanza scuola-lavoro consente agli studenti di "fare scuola" in situazione lavorativa alternando periodi di studio a periodi di pratica, accrescendone le capacità di orientamento, creando le basi per una reale conoscenza del mondo del lavoro e per una eventuale successiva trasformazione in percorsi di apprendistato;
- L'Apprendistato è la forma di apprendimento basato sul lavoro che costituisce il canale privilegiato di accesso dei giovani all'occupazione e all'esercizio della cittadinanza attiva, migliorandone le prospettive di impiego attraverso l'acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie sul mercato del lavoro e utili per la promozione dello sviluppo personale;

- L'Apprendistato nel Sistema Duale si distingue in:
 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Apprendistato di I livello)
 - Apprendistato di alta formazione e ricerca (Apprendistato di III livello)

CONSIDERATO CHE

La Regione Toscana:

- Promuove attivamente il Sistema Duale in continuità con l'impegno profuso a favore dell'occupabilità dei giovani e in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 Dicembre 2016 e dell'Intesa del 28 Febbraio 2017 sottoscritta con le Parti sociali, gli Atenei toscani e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- In coerenza con la Decisione n. 9 del 31/01/2017 "Strategia Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0", sostiene l'Apprendistato quale strumento attraverso il quale:
 - contrastare la disoccupazione giovanile e la dispersione scolastica creando un ponte più solido per la transizione tra sistemi di istruzione e formazione e mondo del lavoro;
 - fornire ai giovani competenze ancorate in maniera migliore alle esigenze produttive, avvicinandoli al mondo del lavoro durante il loro percorso di istruzione e formazione, aumentando le loro possibilità di occupazione e fornendo al contempo una fonte di innovazione alle imprese;
 - valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro, favorendo la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani in quanto interventi volti allo sviluppo di competenze in linea con le esigenze espresse dal sistema economico e sociale;
 - 4. favorire l'occupabilità e lo sviluppo delle competenze dei giovani, per l'acquisizione della qualifica professionale o di un titolo di studio;

 Promuove l'attivazione di sinergie tra gli attori del mercato del lavoro toscano al fine di sostenere e valorizzare lo strumento dell'Apprendistato nel Sistema Duale;

L'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana:

- Promuove il rafforzamento del raccordo tra scuola e mondo del lavoro al fine di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Sostiene la realizzazione del Sistema Duale per promuovere, in maniera innovativa,
 la formazione dei giovani e la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro a partire dall'alternanza scuola-lavoro;
- Favorisce l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni Scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- Promuove la qualificazione del personale docente e amministrativo al fine di sostenere l'avvio e il consolidamento del Sistema Duale, favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con le Imprese, i Consulenti del Lavoro e altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi specialistici;
- Valorizza le progettualità delle Istituzioni Scolastiche monitorandone gli interventi e le azioni al fine di diffondere le buone pratiche in atto nell'ambito degli interventi di cui al Sistema Duale;

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze (di seguito Ordine):

- Promuove la realizzazione di sinergie con il sistema educativo regionale al fine di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del Sistema Duale, attraverso la propria rete di operatori, mettendo a disposizione risorse strumentali, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, per conseguire il miglioramento della formazione orientativa, tecnico-professionale, tecnologica ed operativa dei giovani;
- E' costituito da una rete di professionisti specializzati e presenti capillarmente sul territorio fiorentino che ricoprono un ruolo cruciale tra gli operatori del mercato del lavoro;

- E' un attore di importanza strategica nel supportare le imprese, in special modo quelle micro, piccole, medie, le Istituzioni Formative, nel percorso di attivazione del contratto di Apprendistato nel Sistema Duale per l'inserimento al lavoro dei giovani;
- Mette a disposizione le strutture e servizi propri e dei propri iscritti interessati al fine di dare attuazione agli interventi del Sistema Duale, in particolare l'Apprendistato di l e III livello e l'alternanza scuola-lavoro quale primo momento di formazione duale;
- Promuove e favorisce, attraverso le azioni oggetto della presente intesa, la piena partecipazione dei giovani in attività e progetti attinenti al proprio progetto di studi e i propri obiettivi professionali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

- 1. Le Parti con la presente Intesa intendono promuovere iniziative finalizzate a sostenere lo sviluppo e il consolidamento del Sistema Duale attraverso l'associazione dei due dispostivi Alternanza Scuola Lavoro e Apprendistato, in particolare con la promozione e la costruzione di percorsi di apprendimento basati sul lavoro che prevedano l'alternanza scuola lavoro quale prima fase, con funzioni orientative, formative e anche propedeutiche all'inserimento professionale dei giovani, al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, in ragione del ruolo da svolgere in azienda e l'Apprendistato quale eventuale fase successiva, al fine di consentire un maggiore e più stabile inserimento dei giovani nel mondo di lavoro già all'interno del percorso di istruzione.
- 2. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto con il sistema educativo di istruzione e formazione secondaria di secondo grado al fine di:
 - Supportare la progettazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro e di Apprendistato nelle Imprese collegate all'Ordine attraverso il raccordo tra l'Ordine medesimo e le Istituzioni Formative, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore;

- Coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione con quello della formazione professionale, in raccordo con le esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.
- Attivare iniziative di informazione rivolte ai giovani e ai docenti delle Istituzioni
 Formative, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro e della ricerca;

Art. 2

(Impegni e modalità operative)

La REGIONE TOSCANA si impegna a favorire:

- a) La promozione della più ampia diffusione delle opportunità offerte dal Sistema Duale, anche attraverso l'organizzazione di eventi, la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei datori di lavoro che sottoscrivono contratti di Apprendistato e i Consulenti del Lavoro che li assistono;
- b) L'organizzazione, di concerto con l'Ordine, di incontri informativo/formativi rivolti ai Consulenti del Lavoro e ai docenti delle Istituzioni Formative che intendano specializzarsi nell'assistenza alla gestione di contratti di apprendistato di I e III livello. L'elenco dei Consulenti che avranno frequentato detti incontri formativi sarà a disposizione delle imprese e delle Istituzioni Formative interessate;
- c) Favorire l'incontro tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro nella realizzazione dei percorsi riferibili al Sistema Duale in Toscana, in particolare l'Apprendistato di I e III livello e l'alternanza scuola-lavoro quale primo momento di formazione duale, agendo da facilitatore verso le Imprese tramite l'Ordine e verso le Istituzioni Scolastiche tramite l'USR;

L'Ordine si impegna a:

- a) Promuovere nei confronti delle Imprese assistite da Consulenti del Lavoro gli strumenti del Sistema Duale: Alternanza Scuola Lavoro e Apprendistato di I e III livello;
- b) Favorire incontri seminariali per la divulgazione dei vantaggi connessi al contratto di Apprendistato di I e III livello con riferimento agli incentivi previsti a livello nazionale e regionale;
- c) Diffondere a titolo gratuito alle imprese interessate e alle Istituzioni Formative, anche per il tramite della propria Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Firenze, le informazioni in merito all'attivazione del contratto di Apprendistato di I e III livello;

- d) Assistere a titolo gratuito le imprese, anche per il tramite della propria Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Firenze, nella stipula dei protocolli con le Istituzioni Formative presso le quali i giovani sono iscritti, favorendo la definizione del contenuto e della durata della formazione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, in modo da integrare la formazione presso le Istituzioni Formative con la formazione interna erogata dall'impresa nel rispetto delle prerogative dell'assistenza professionale riservata ai singoli Consulenti del Lavoro;
- e) Mettere a disposizione delle imprese interessate a assumere con contratti di Apprendistato di I e III livello, la propria Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato ex art. 76 del D.lgs. 276/2003 nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la sede operativa alla quale è addetto il lavoratore. L'Ordine, tramite la Commissione, effettuerà le seguenti attività, limitando l'onere economico per le imprese alle sole spese di segreteria:
 - dare parere preventivo sulla validità degli atti necessari alla stipula del contratto;
 - effettuare la certificazione entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della modulistica prevista dal DM 15/10/2015;
- f) Supportare le imprese, anche tramite la propria Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Firenze, nella personalizzazione dei documenti necessari per la stipula dei contratto di Apprendistato di I e III livello e a renderli disponibili anche attraverso i siti web delle Parti;
- g) Promuovere presso le proprie imprese associate che hanno all'attivo esperienze di alternanza scuola-lavoro lo strumento dell'Apprendistato di I livello al fine di facilitare la trasformazione di tale tipo di esperienze in reali esperienze di lavoro finalizzate all'acquisizione di un titolo di studio;
- h) Predisporre elenchi di imprese che, nel proprio ambito o attraverso istituzioni collaboranti, si rendano disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- i) Stipulare con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore accordi specifici per progetti di alternanza scuola-lavoro sulla base del modello di convenzione approvato con DGR 510/2016;
- j) Collaborare con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per l'elaborazione dei progetti formativi riferiti agli studenti accolti presso le proprie imprese associate per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro;
- k) Coadiuvare l'USRT e la Regione Toscana nello svolgimento di iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di cui al Sistema Duale;

L'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana si impegna a:

- a) Promuovere e sostenere l'avvio e il consolidamento del Sistema Duale attraverso gli interventi di Alternanza Scuola Lavoro e Apprendistato;
- Promuovere verso gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore le attività oggetto della presente Intesa;
- c) Favorire la realizzazione delle attività promosse dall'Ordine e oggetto della presente Intesa;
- d) Diffondere con i propri canali gli interventi relativi al Sistema Duale e in particolare l'Apprendistato di I livello in cui sono coinvolti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore al fine di favorire la conoscenza dei modelli di apprendimento e le buone pratiche in corso di realizzazione e la replicabilità delle stesse;
- e) Coadiuvare la Regione Toscana e l'Ordine nello svolgimento di iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di cui al Sistema Duale;

Art. 3

(Monitoraggio e verifica dei risultati)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente Intesa, le Parti si impegnano a effettuare congiuntamente un monitoraggio periodico, con cadenza almeno semestrale, delle azioni di cui al Sistema Duale e in particolare dei Contratti di Apprendistato di I e III livello attivati in Regione Toscana.

Art. 4

(Durata)

- 1. La presente Intesa ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- 2. E' fatta salva la facoltà delle Parti di rinnovare la presente intesa qualora sussistano le condizioni che hanno portato alla stipula della medesima.

Art.5

(Comitato Paritetico)

1. Per la realizzazione degli obiettivi oggetto della presente Intesa e per consentire la pianificazione strategica degli interventi da realizzare, si istituisce, a titolo gratuito, un comitato paritetico, rappresentativo degli enti firmatari e coordinato dalla Regione Toscana.

Art. 6

(Pubblicizzazione)

1. Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione alla presente Intesa con le modalità ritenute più idonee.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, nel dare attuazione al presente protocollo, si impegnano a trattare i dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (e successive modifiche e integrazioni) e si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite, garantendo il corretto trattamento dei dati attraverso l'utilizzo degli stessi solo per i fini previsti nella presente convenzione con le cautele di legge indicate per i dati sensibili.

Firenze, 22 settembre 2017

LUG U

Letto e sottoscritto:

Regione Toscana

Ordine dei Consulenti del lavoro, Consiglio provinciale di Firenze

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana